

Codice A1816A

D.D. 29 luglio 2019, n. 2618

L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - Procedimento relativo alla "Realizzazione di pista silvo-pastorale da Colle di Chiosso a Baita Gias Vecchio" in Comune di Prazzo (CN) loc. San Michele. Richiedente: Comune di Prazzo.

Con nota nostro prot. n. 29442 del 26/06/2019 perveniva dal Comune di Prazzo l'istanza per la realizzazione di una pista silvo-pastorale tra Colle Chiosso e Baita Gias Vecchio nel comune di Prazzo località San Michele.

Con precedente determinazione dirigenziale (n. 2480 del 01/08/2017) era già stato autorizzato un primo tratto di pista silvo-pastorale tra Grange Chiotti e il Colle di Chiosso, i cui lavori (da terminare entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo), sono risultati conclusi come realizzazione del tracciato. Rimangono da completare lavori di rifinitura del piano viabile e della regimazione delle acque.

A seguito dell'istruttoria tecnica e del sopralluogo effettuato il 17/07/2019 alla presenza del tecnico progettista, dei consiglieri del comune di Prazzo e del funzionario regionale Geol. Corrado Faletto sono emerse alcune perplessità cui il progettista ha richiesto di rispondere con integrazioni volontarie.

Tali integrazioni riguardavano un'indicazione dettagliata, in planimetria, delle opere di sostegno previste, delle aree interessate da scavi e riporti, e delle zone soggette a caduta valanghe, sono state consegnate a questi uffici con nota n. 33221 del 19/07/2019

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono:

- istanza su modello regionale;
- relazione tecnico descrittiva generale,
- relazione geologico-geotecnica;
- corografia generale e ortofotocarta;
- planimetria di progetto (stato di fatto e di progetto)
- stralcio cartografia dello strumento urbanistico;
- rilievo plano-altimetrico di dettaglio;
- profilo longitudinale;
- sezioni correnti, sezioni tipologiche e particolari costruttivi;
- documentazione fotografica.

Il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale della larghezza di circa 3 mt, una lunghezza complessiva di 1.356 m. tra la quota 2.376 msm del Colle Chiosso e i 2.264 msm di Grange Gias Vecchio.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il soggetto titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della L.r. 4/2009, questo Ufficio ha verificato l'applicabilità della deroga prevista dal comma 7, lettera d bis) dell'articolo medesimo, sulla base della circolare 3/AMB del 13/04/2018, con particolare riferimento all'allegato metodologico a tale circolare.

L'istruttoria è stata svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n.° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 3/AMB del 13/04/2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n.° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 34/2018;
- visto l'art. 19 della L.R. 4/2009;

determina

di autorizzare le modificazioni/trasformazioni del suolo su superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989, proposte dal Comune di Prazzo, Via Nazionale n. 5 - Prazzo Inferiore, per la realizzazione di una pista silvo-pastorale dal Colle Chiosso a Grange Gias Vecchio, nel comune di Prazzo, per uno sviluppo di circa 1356 ml, con una superficie totale stimata in 8.130 mq e volumi di movimento terra di circa 2.240 mc (scavi più riporti) sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Prazzo al foglio n. 1 mappali 5, 10 a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto conservato agli atti con le seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti:

1. puntuale rispetto delle indicazioni operative riportate nella relazione geologica;
2. la pista dovrà avere lo sviluppo ed interessare le superfici così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conformi allo stesso;
3. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
4. nella realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, dovrà essere evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi. Scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
5. i riporti dovranno essere effettuati per strati successivi di 50 cm ben compattati e livellati;
6. i riporti al piede, non direttamente poggiati sulle scogliere di valle, non andranno appoggiati direttamente sul pendio ma andrà creato un piano di posa stabile nel suolo realizzando un dente di appoggio opportunamente regolarizzato e rullato;
7. le scarpate di monte dovranno essere sottoposte a riprofilatura e scoronamento, le nuove inclinazioni non dovranno superare in scavo ed in riporto le inclinazioni previste dalla

relazione geologica per i materiali presenti in sito e dalle altre indicazioni progettuali;

8. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, etc.);
9. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei di rii o colatori;
10. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
11. per lo sgrondo delle acque dovranno essere realizzate cunette trasversali e tagliacqua, inclinate trasversalmente rispetto all'asse stradale in numero adeguato alla pendenza della pista;
12. le scogliere di sostegno dei riporti di valle, potranno essere dimensionate e verificate in corso d'opera in funzione della pezzatura dei blocchi di materiale lapideo utilizzati presenti lungo il tracciato della pista stessa. Poiché nell'arco dei 24 mesi di validità del provvedimento autorizzativo il periodo utile per l'esecuzione dei lavori si riduce a circa 3 mesi l'anno sia per la quota (oltre i 2200 mslm) a cui si deve operare sia per la limitata disponibilità dei mezzi meccanici indispensabili alle operazioni di movimento terra, occorrerà predisporre al termine di ogni "stagione/periodo" d'intervento uno stato d'avanzamento dei lavori in cui sia indicato il tratto di strada realizzato e siano presentate le verifiche e il dimensionamento delle scogliere di sostegno eventualmente realizzate;
13. nella zona in valanga attiva attraversate dal tracciato, come quelle interessate dal passaggio di colate detritiche, dovranno essere messe in atto soluzioni che minimizzino per quanto possibile le alterazioni del profilo longitudinale del pendio (operazioni di riporto, con eventuali guadi, scogliere di sostegno etc): la carreggiata dovrà essere prevista con fondo migliorato;
14. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;
15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;
16. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.
17. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
18. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
19. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Dronero dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

I lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dalla Determinazione di Autorizzazione.

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di

opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente verbale e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la Determinazione di autorizzazione potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è unicamente relativo alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti le modificazioni/trasformazioni del suolo conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. Corrado Faletto